

Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Accertamento con adesione

Conciliazione giudiziale



ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Accertamento con adesione

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESA

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Al fine di scongiurare il contenzioso e cercare di trovare una soluzione "amichevole" con il contribuente, il Legislatore fiscale nel 1997 ha introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione.

COMMENTO

L'accertamento con adesione è disciplinato dal [Dlgs 218/1997](#), e attribuisce al contribuente la possibilità di definire, in via amministrativa e in contraddittorio, le pretese tributarie, relative alle imposte sui redditi, all'Iva ed alle altre imposte indirette. Il ricorso a tale istituto deflativo comporta dei **benefici** connessi alla rideterminazione dell'entità della pretesa, nonché alla riduzione delle sanzioni irrogate.

Le **imposte interessate** dall'istituto in commento riguardano le imposte sui redditi, l'Irap, l'Iva, l'imposta sulle successioni e donazioni, l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, i tributi locali, quando previsto da Province e Comuni.

È bene far subito presente che una volta posto in essere un accertamento con adesione, l'Ufficio ha la possibilità di avviare **un'ulteriore azione accertatrice** solo qualora si verifichi uno dei seguenti fatti:

- ◆ **sopravvenuta conoscenza** di nuovi elementi che permettano di accertare un maggior reddito, superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a 77.468,53 euro. La definizione con adesione degli accertamenti basati sugli studi di settore e sui parametri non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti prima elencati;
- ◆ la definizione ha avuto per oggetto **accertamenti parziali**;
- ◆ la definizione ha riguardato **redditi di partecipazione in società o associazioni** di cui all'[articolo 5 del DPR 917/1986](#) o in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
- ◆ l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società, associazioni o aziende coniugali di cui sopra **alle quali partecipa il contribuente** che ha definito il suo reddito.

Da un punto di vista della valenza dell'accertamento con adesione, si possono verificare i **seguenti casi**:

- ◆ se la definizione riguarda solo ed esclusivamente **operazioni rilevanti ai fini Iva** e non ai fini delle imposte dirette, il concordato vale solo ai fini Iva;
- ◆ se la definizione di un maggior reddito di impresa o di arti e professioni interessa **anche componenti reddituali rilevanti ai fini Iva**, il concordato vale sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Iva;
- ◆ se la definizione riguarda solo ed esclusivamente operazioni rilevanti ai fini delle **imposte dirette** e non ai fini Iva, il concordato vale solo ai fini delle imposte dirette.

È importante fin da subito evidenziare che viene **estesa anche alle srl** che hanno optato per il regime di trasparenza, di cui agli [articoli 115 e 116 del Tuir](#), la norma secondo cui l'Ufficio competente all'accertamento nei confronti della società di persone, dell'associazione professionale o del titolare dell'azienda coniugale, effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio.

Per quanto riguarda la **procedura**, essa può essere avviata su iniziativa del contribuente quando gli sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito a comparire, oppure quando siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, nel termine di 60 giorni previsto dall'[articolo 6, comma 3, Dlgs 218/1997](#) in commento. L'istanza di accertamento con adesione si considera proposta tempestivamente anche se spedita entro il suddetto termine, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Anche la **sospensione per 90 giorni del termine di impugnazione** dell'avviso di accertamento o di rettifica, che si produce automaticamente con la proposizione dell'istanza di accertamento con adesione, decorre in tal caso dalla data (certa) di spedizione della stessa, sempre che vengano rispettate le modalità sopra descritte. La procedura può essere altresì avviata su iniziativa dell'ufficio che invia al contribuente un invito a comparire prima della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. È il caso di sottolineare che il verbale di constatazione del mancato accordo tra contribuente ed Amministrazione non interrompe la sospensione di 90 giorni del termine d'impugnazione.

La definizione dell'accertamento si ha con la **sottoscrizione dell'atto di adesione**. Il perfezionamento si ha con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, delle intere somme dovute, ovvero, in caso di rateazione, della prima rata. Entro 10 giorni dal pagamento dell'intero importo o dal versamento della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento. L'Ufficio, una volta presi in carico e verificati i documenti, rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione per il contribuente.

In tema di rateazione, l'[articolo 23 Dl 98/2011](#) dispone che in caso di **rateazione delle somme** dovute a seguito di accertamento con adesione, per importi superiori a 50.000 euro, **non è più richiesto prestare polizza fideiussoria o fideiussione**, per il periodo di rateazione aumentato di un anno. Si ricorda che non è più richiesta la fideiussione anche in caso di rateazione delle somme dovute in sede di conciliazione giudiziale.

Per effetto dell'adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto di definizione e per le violazioni sul contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo si applicano **ridotte ad 1/3 del minimo previsto dalla legge**. Non si applicano sanzioni ed interessi, invece, sulle somme dovute quali contributi previdenziali e assistenziali.

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Conciliazione giudiziale

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESA

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

La conciliazione giudiziale è un istituto che può essere utilizzato solo una volta iniziato il contenzioso tra Ufficio e contribuente e ha la finalità di cercare di trovare una soluzione prima di proseguire con il contenzioso stesso.

COMMENTO

La conciliazione giudiziale è un istituto endoprocessuale e incidentale che consente di **estinguere, totalmente o parzialmente, una lite già instaurata** tra contribuente e autore dell'atto impugnato **attraverso una "transazione"** diretta alla ridefinizione degli imponibili e della conseguente imposta, con sanzioni ridotte ricalcolate sulla base dell'imposta conciliata.

La conciliazione, come affermato dalla [circolare n. 98/E/1996](#) dell'agenzia delle Entrate, è «un ulteriore strumento, appositamente predisposto per favorire una definizione concordataria non ancora matura in fase precontenziosa, ma suscettibile di realizzazione in sede contenziosa anche attraverso la fattiva opera di collaborazione e di incentivazione da parte degli organi giudicanti».

Si tratta, in sostanza dell'"**ultima possibilità**" di far cessare o ridimensionare una controversia già incardinata di fronte alla Commissione tributaria. Con il [Dlgs 156/2015](#), la disciplina della conciliazione giudiziale, contenuta nel "vecchio" articolo 48 Dlgs 546/1992, è stata scissa in tre diversi articoli, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, aventi per oggetto:

- il primo che mantiene il [numero 48](#), la conciliazione "fuori udienza";
- il secondo, il nuovo [articolo 48-bis](#), la conciliazione "in udienza";
- il terzo, il nuovo [articolo 48-ter](#), la disciplina comune sulle procedure e il pagamento delle somme dovute.

Viene, quindi, **ampliato l'ambito di applicazione** e modificate le modalità per il suo perfezionamento. In particolare, dal primo gennaio 2016, la conciliazione giudiziale può essere esperita:

- anche dopo la prima udienza, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio e, quindi, nel corso di tutta la durata del giudizio di merito;
- relativamente a tutte le liti devolute alla giurisdizione tributaria, comprese quelle oggetto del procedimento di reclamo/mediazione.

Il suo perfezionamento non consegue più al pagamento di quanto dovuto, per intero o per la prima rata, in base all'accordo conciliativo, ma **si realizza a seguito della sottoscrizione dell'accordo**, fuori udienza, o della redazione del processo verbale di conciliazione, in udienza.

Le **sanzioni sono rimodulate** «secondo modalità più favorevoli al contribuente», e si applicano nella misura del 40 per cento o del 50 per cento «del minimo previsto dalla legge», ma non più dell'irrogato dall'Ufficio, a seconda che la conciliazione intervenga nel primo o nel secondo grado di giudizio.

Le "nuove" disposizioni «si applicano ai **giudizi pendenti alla data del primo gennaio 2016**», ma se alla predetta data «la conciliazione risulta già perfezionata attraverso il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o della prima rata, gli effetti restano disciplinati dalle norme vigenti al momento del perfezionamento».

Sia la parte ricorrente, che ha proposto il ricorso, sia la parte resistente, agenzia delle Entrate e Territorio, delle Dogane e Monopoli, Ente locale, ecc. nei cui confronti il ricorso è proposto, possono:

- presentare una istanza di conciliazione giudiziale (concordata),
- formulare, in via autonoma, una istanza di conciliazione da sottoporre, all'altra parte.

Se il ricorrente intende consentire al suo difensore di conciliare la controversia deve conferirgli espressamente tale potere nella procura/delega. In mancanza, il difensore non può proporre, né tanto meno concludere, una conciliazione giudiziale. Così, ad esempio, formule del tipo «il contribuente delega il difensore a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado del presente giudizio, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge» non rispondono al requisito del conferimento espresso del potere di conciliare, con la conseguenza che la conciliazione sottoscritta dal difensore «va dichiarata inammissibile». È necessario, quindi, aggiungere frasi del tipo «ivi compresa la conciliazione giudiziale».

Possono formare oggetto dell'accordo conciliativo **tutte le controversie** devolute alla giurisdizione tributaria pendenti in primo o in secondo grado di giudizio, comprese quelle alle quali si applica l'istituto del reclamo/mediazione *ex* [articolo 17-bis](#), e le liti di rimborso, relativamente ai tributi di ogni genere e specie. Possono essere, dunque, oggetto di conciliazione l'Irpef, l'Ires, le imposte sostitutive, le sovrainposte e addizionali (ai pre-detti tributi), l'Irap, l'Iva, le imposte di registro, di successione e donazione, l'imposta ipotecaria e catastale, l'imposta di bollo e, anche, i tributi locali.

La conciliazione giudiziale può essere:

- **totale**, se riguarda l'intera controversia, con conseguente estinzione del giudizio;
- **parziale**, se riguarda soltanto parte della controversia, con conseguente prosecuzione del giudizio sulle altre parti;

e si distingue, in base alla novella legislativa, anche formalmente in due categorie:

- quella "**fuori udienza**", che viene disciplinata dal nuovo [articolo 48](#) e
- quella "**in udienza**", che viene disciplinata nel nuovo [articolo 48-bis](#).

SI RICORDA CHE

- L'accertamento con adesione implica l'istituzione di un contraddittorio con l'amministrazione finanziaria.
- La conciliazione giudiziale ha lo scopo di evitare il procrastinarsi del contenzioso.

SCHEMI E TABELLE

Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale – i punti salienti

La disposizione	L'accertamento con adesione è disciplinato dal Dlgs 218/1997 e attribuisce al contribuente la possibilità di definire, in via amministrativa e in contraddittorio, le pretese tributarie, relative alle imposte sui redditi, all'Iva e alle altre imposte indirette. Il ricorso a tale istituto deflativo comporta dei benefici connessi alla rideterminazione dell'entità della pretesa, nonché alla riduzione delle sanzioni irrogate
I casi	Da un punto di vista della valenza dell'accertamento con adesione, si possono verificare i seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> · se la definizione riguarda solo ed esclusivamente operazioni rilevanti ai fini Iva e non ai fini delle imposte dirette, il concordato vale solo ai fini Iva; · se la definizione di un maggior reddito di impresa o di arti e professioni interessa anche componenti reddituali rilevanti ai fini Iva, il concordato vale sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Iva; · se la definizione riguarda solo ed esclusivamente operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette e non ai fini Iva, il concordato vale solo ai fini delle imposte dirette.
Le sanzioni	Per effetto dell'adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto di definizione e per le violazioni sul contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo si applicano ridotte ad 1/3 del minimo previsto dalla legge. Non si applicano sanzioni ed interessi, invece, sulle somme dovute quali contributi previdenziali e assistenziali.
La conciliazione	Con il Dlgs 156/2015 , la disciplina della conciliazione giudiziale, contenuta nel "vecchio" articolo 48 Dlgs 546/1992, è stata scissa in tre diversi articoli, in vigore a decorrere dal primo gennaio 2016, aventi per oggetto: <ul style="list-style-type: none"> · il primo che mantiene il numero 48, la conciliazione "fuori udienza"; · il secondo, il nuovo articolo 48-bis, la conciliazione "in udienza"; · il terzo, il nuovo articolo 48-ter, la disciplina comune sulle procedure e il pagamento delle somme dovute.

I tipi di conciliazione

La conciliazione giudiziale può essere:

- totale, se riguarda l'intera controversia, con conseguente estinzione del giudizio;
- parziale, se riguarda soltanto parte della controversia, con conseguente prosecuzione del giudizio sulle altre parti;

e si distingue, in base alla novella legislativa, anche formalmente in due categorie:

- quella "fuori udienza", che viene disciplinata dal nuovo [articolo 48](#) e
- quella "in udienza", che viene disciplinata nel nuovo [articolo 48-bis](#) .